



Autorità d'Ambito
di Bologna

Autorità costituita
dai Comuni
e dalla Provincia
di Bologna

**Regolamento agevolazioni
tariffarie SII**

pagina
1 / 4

REGOLAMENTO ATTUATIVO PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ALLE UTENZE DEBOLI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

estensore

versione del

19/04/2010

revisione

approvazione



Art. 1 – Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi per le spese del servizio idrico integrato nei Comuni del territorio di competenza dell'Autorità d'Ambito di Bologna gestiti da Hera s.p.a. (di seguito il gestore) ad utenti che versano in particolari condizioni di disagio socio-economico, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 49/2006 e dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 560/2008.

L'applicazione della tariffazione sociale avviene in modo uniforme per tutti i Comuni del territorio di competenza dell'Autorità d'Ambito di Bologna gestiti da Hera s.p.a..

Per l'erogazione dei contributi è istituito un apposito fondo, finanziato con la tariffa, quantificato dall'Autorità d'Ambito di Bologna (di seguito Autorità).

Il parametro economico di riferimento ai fini dell'erogazione dei contributi economici è l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Le disposizioni del presente regolamento si applicano nel rispetto del principio che ogni cittadino gode di pari dignità ai fini dell'accesso all'erogazione nell'acqua ed in linea con i principi di sostenibilità economica, ambientale e sociale previsti dalla direttiva 2000/60 dell'Unione Europea.

Art. 2 - Soggetti che beneficiano delle agevolazioni

I contributi sono erogati agli utenti in base al reddito ISEE.

Anche gli utenti residenti in condomini con contatori centralizzati possono richiedere il contributo.

Sono previste due classi ISEE alle quali sono attribuiti contributi di diverso importo.

Il limite della prima classe è pari a 2.500 €; il limite della seconda è fissato pari a 10.000 €. L'Autorità potrà, dandone adeguata preventiva informazione, modificare tali limiti.

Art. 3 - Modalità di richiesta delle agevolazioni da parte dell'utente

Per aver diritto alle agevolazioni gli utenti devono presentare presso gli uffici INPS o i centri di assistenza fiscale (CAAF) o gli uffici comunali competenti la "Dichiarazione sostitutiva unica", ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18/05/2001, contenente tutte le informazioni necessarie per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente.

Gli utenti, intestatari di singole utenze o facenti parte di utenze condominiali, devono presentare la domanda per le agevolazioni ai competenti uffici comunali, con allegata l'attestazione ISEE ed una bolletta dell'acqua, entro il 30 settembre di ogni anno. L'erogazione del contributo relativo avverrà nell'anno successivo.

Nel caso in cui nel medesimo anno sia già stata presentata l'attestazione ISEE per l'erogazione di agevolazioni relative ad altri servizi, il Comune provvede ad individuare automaticamente gli utenti destinatari del contributo dandone chiara informazione agli stessi. In tal caso è sufficiente per l'utente avere diritto presentare, entro i termini previsti, la domanda per le agevolazioni allegando la sola bolletta dell'acqua.

Le domande per le agevolazioni hanno validità annuale e devono essere presentate annualmente entro il termine suddetto, pur non verificandosi variazioni.

L'Autorità, in accordo con i Comuni, potrà chiedere agli stessi di effettuare controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni fornite dagli utenti.

Art. 4 – Misura delle agevolazioni

Le agevolazioni sono previste nella misura di seguito indicata:

estensore	versione del 19/04/2010	revisione	approvazione
-----------	-----------------------------------	-----------	--------------



- a) per gli utenti con reddito ISEE annuo inferiore o uguale a 2.500 € il contributo annuale è pari a 25 €;
- b) per gli utenti con reddito ISEE annuo superiore a 2.500 € ed inferiore o uguale a 10.000 € il contributo annuale è pari a 20 €.

L'Autorità potrà, dandone adeguata preventiva informazione, modificare tali importi.

Art. 5 – Gestione del fondo

Il gestore versa quanto accantonato tramite tariffa per l'erogazione delle agevolazioni in un fondo fruttifero appositamente costituito.

Eventuali differenze sia positive sia negative tra quanto accantonato per il fondo e quanto erogato agli utenti sono compensate l'anno successivo, sempre nel rispetto dell'incremento massimo annuale dell'1% delle tariffe consentito per la costituzione del fondo.

Se la somma erogata complessivamente risulta inferiore al 90% di quella accantonata, l'Autorità valuta l'opportunità di ridefinire i parametri di applicazione della tariffazione sociale al fine di avvicinarsi al pieno utilizzo delle risorse messe a disposizione.

La somma viene erogata al Comune dal gestore dopo che l'Amministrazione ha quantificato gli aventi diritto e l'Autorità ha stabilito l'entità della quota da assegnargli.

Nel caso in cui il numero di domande presentate comporti la necessità di una disponibilità di risorse superiore a quanto destinato ai Comuni, l'Autorità può prevedere di:

- ridurre il contributo erogato;
- erogare comunque il contributo stabilito effettuando una compensazione del fondo l'anno successivo, nel rispetto dell'incremento massimo annuale dell'1% delle tariffe consentito per la costituzione del fondo.

Art. 6 – Ruolo dell'Autorità d'ambito

L'Autorità quantifica l'importo complessivo delle agevolazioni da erogare, provvedendo alla predisposizione di un apposito fondo nell'ambito delle previsioni tariffarie nel rispetto dell'incremento massimo annuale dell'1% delle tariffe previsto dal metodo tariffario regionale.

L'Autorità, sulla base delle domande presentate, comunica al gestore l'importo che lo stesso dovrà versare direttamente ai singoli Comuni entro il 31 marzo dell'anno successivo ed indica l'importo dei contributi da erogare agli utenti appartenenti alle fasce di reddito ISEE individuate. Il contributo riconosciuto all'utente non può comunque superare l'ammontare annuo della propria bolletta.

L'Autorità, nello spirito di garantire il pieno soddisfacimento delle esigenze sociali e di consentire la costituzione del fondo minimizzando i costi dello stesso nei confronti degli altri utenti, vigila sull'effettiva corresponsione delle quote del fondo e sulla corrispondenza tra somme accantonate ed erogate.

L'Autorità controlla annualmente la gestione del fondo da parte dei Comuni e del gestore avvalendosi della rendicontazione di cui al successivo articolo 7 e della relazione di rendicontazione di cui al successivo articolo 8, effettuando, qualora necessario, ulteriori indagini dirette.

L'Autorità predispone un report sociale, contenente specifiche informazioni relativamente all'applicazione della tariffazione sociale, che viene inviato all'Autorità regionale di vigilanza entro il 30 settembre. Un report sociale regionale sarà redatto dall'Autorità regionale di vigilanza e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Art. 7 – Ruolo del Comune

estensore	versione del 19/04/2010	revisione	approvazione
-----------	-----------------------------------	-----------	--------------



Il Comune di residenza raccoglie entro il 30 settembre di ogni anno le domande per le agevolazioni presentate dagli utenti in possesso dei requisiti previsti; l'erogazione del contributo avviene nell'anno successivo.

Come indicato all'articolo 3, nel caso in cui nel medesimo anno degli utenti abbiano già presentato l'attestazione ISEE per l'erogazione di agevolazioni relative ad altri servizi, il Comune provvede ad individuarli automaticamente, dandone chiara informazione agli stessi.

Verificati il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, i Comuni trasmettono all'Autorità entro il 15 novembre il numero di utenti a cui sarà applicato il contributo l'anno successivo suddivisi nelle 2 classi ISEE.

Il contributo è erogato agli utenti direttamente dai Comuni in un'unica soluzione entro 90 giorni dal ricevimento della quota di fondo spettante loro, secondo le modalità dagli stessi definite.

I Comuni trasmettono annualmente entro il 30 giugno all'Autorità un rendiconto dettagliato contenente il numero di domande accolte, il numero di domande respinte, il numero di reclami ricevuti, indicandone la motivazione, nonché l'entità dei contributi erogati.

La quota di fondo attribuita a ciascun Comune deve essere utilizzata per la sola finalità prevista dal metodo regionale, ovvero contribuire alla copertura delle spese connesse alla fornitura del servizio idrico sostenute dagli utenti.

Art 8- Ruolo del gestore

Il gestore provvede a versare gli importi accantonati nel fondo di cui all'articolo 5 e comunicati dall'Autorità direttamente ai Comuni entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il gestore presenta annualmente all'Autorità e ai Comuni entro il 31 maggio una relazione di rendicontazione suddivisa per Comune relativa alle somme percepite e versate ai Comuni.

Art. 9 – Comunicazione dell'iniziativa

L'Autorità di ambito si impegna a rendere nota l'iniziativa mediante comunicazione nel proprio sito internet.

Da parte dell'Autorità sarà richiesta al Comune la pubblicizzazione dell'iniziativa mediante materiale informativo disponibile presso lo sportello URP e con altre modalità ritenute idonee.

Il gestore contribuirà a rendere nota l'iniziativa mediante comunicazione nel proprio sito internet ed in bolletta, numero verde e sportelli clienti e tramite altri mezzi di informazione, secondo quanto concordato con l'Autorità.

Art. 10 – Norma transitoria

Per l'anno 2009 le domande per la richiesta dei contributi sono raccolte dai Comuni, secondo le modalità previste nel regolamento adottato con decreto presidenziale n.1/2008, fino al 31 marzo 2010. I Comuni trasmettono all'Autorità entro il 15 aprile 2010 il numero di utenti che hanno diritto al contributo.

Entro il 31 maggio 2010 il gestore versa gli importi definiti dall'Autorità direttamente ai Comuni. I Comuni provvedono ad erogare i contributi, definiti dall'Autorità, agli utenti aventi diritto entro 90 giorni dal ricevimento della quota di fondo spettante loro, secondo le modalità dagli stessi definite, e trasmettono all'Autorità entro il 30 agosto 2010 il rendiconto di cui all'articolo 6. Il gestore presenta all'Autorità e ai Comuni entro il 30 giugno 2010 la relazione di rendicontazione di cui all'articolo 8.

estensore	versione del 19/04/2010	revisione	approvazione
-----------	-----------------------------------	-----------	--------------